

**COMUNICATO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL
SETTORE COMMERCIO E TURISMO
ACCORDO NAZIONALE 18.11.1996
ACCORDO PROVINCIALE 30.10.1998 e integrazioni
TRA CONFCOMMERCIO E FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008**

Il Decreto Legislativo N. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) riafferma che in ogni azienda deve essere nominato un

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

con i compiti, quelli definiti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, finalizzati a rappresentare i lavoratori nei confronti dell'azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

PER AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI

Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti il R.L.S. viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno (Art. 47 D.Lgs. 81/08).

MODALITA' DI ELEZIONE

L'elezione del R.L.S. aziendale si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato al datore di lavoro il quale, per il tramite della Associazione di appartenenza, comunica all' O.P.P. il nominativo eletto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva. La durata dell'incarico è di 3 anni.

Importante: Qualora non si provveda alla elezione del RLS interno le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque esercitate dal rappresentante territoriale

CONFCOMMERCIO

Filcams-CGIL; Fisascat-CISL; Uiltucs-UIL